



COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Codice 41028

DELIBERAZIONE NUMERO 50 DEL 28-12-19

Oggetto: TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 11:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

ZENOBI DOTT. MIRCO	P	BERTI CARLOTTA	P
ALBANI DAVIDE	A	SIMONCELLI ALICE	P
MORICO ANNUNZIATA	P	MANCINELLI SILVIA	P
GALASSI ROBERTA	A	GUIDUCCI LUCA	A
SECCHIAROLI ENRICO	A	BIGELLI SAURO	P
BONIFAZI ALICE	P	PASQUINI GABRIELE	P

Assegnati n. [13] In carica n. [12] Assenti n.[4] Presenti n.[8]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
Sig. DOTT. ANDREA VOLPINI

Assume la presidenza il Sig. ZENOBI DOTT. MIRCO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

BERTI CARLOTTA
SIMONCELLI ALICE
PASQUINI GABRIELE

In continuazione di seduta – Punto n. 5 dell'ordine del giorno.
Sono presenti n. 8 consiglieri.

IL SINDACO illustra la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

PREMESSO che, con l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo Per I Servizi Indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-705, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07/08/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;

RICHIAMATO il comma 7 della Legge n. 208/2015 il quale introduce modifiche al Fondo di Solidarietà Comunale precedendone l'incremento in misura pari alla quantificazione delle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI introdotte dalla stessa Legge di Stabilità:

PRESO ATTO del comma 26 dell'art. 1 della L. n.208 del 28/12/2015 il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015; *(comma 26: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ...omissis...”)*;

CONSIDERATE le modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), riguardanti, in particolare tra le altre cose:

- la ridefinizione del presupposto impositivo della TASI, coincidente con *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.... escluse quelle lì classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*, al fine di escludere dall’imposizione l’abitazione principale (art.1, comma 14, della suddetta Legge);
- la fissazione di un’aliquota specifica per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, variabile dallo 0,0 al 2,5 per mille (art. 1, comma 14, della suddetta Legge);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09.02.2019 con la quale sono state approvate le aliquote per l’anno 2019;

CONSIDERATO che, in virtù del blocco dell’aumento dei tributi 2020, stabilito dal comma 26 della Legge n. 208/2015, si ritiene di confermare le aliquote TASI in vigore per l’anno 2020;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e’ sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per*

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo il quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento”;

RITENUTO pertanto, nell'esercizio del potere conferito per legge di approvare le aliquote, nel rispetto di quanto stabilito dal l'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015, di riconfermare le tariffe già deliberate per l'anno 2019;

DATO ATTO che la previsione di gettito derivante dalle aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di TASI, è stata elaborata sulla base delle informazioni contenute nel gestionale dell'Ufficio Tributi;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento sia urgente ed improrogabile atteso che l'approvazione delle tariffe costituisce atto propedeutico rispetto all'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

DATO ATTO che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e così come da ultimo modificato dall'art 3. lettera b) del D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213, il parere del Responsabile del “I Settore Affari Generali ed Istituzionali” in ordine alla regolarità contabile”;

DATO ATTO che le presenti aliquote vengono approvate in maniera provvisoria con riserva di modificarle dopo l'approvazione della legge di bilancio 2020;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE espressamente per il 2020 le aliquote e le detrazioni del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) di cui all'art.1, commi 669 e ss., della Legge n. 147 del 27/12/2013, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2017, fatte salve le esclusioni od agevolazioni stabilite direttamente dalle norme di legge, come previsto dall'art. 1,

comma 28, della Legge n. 208/2015, al fine di mantenere, per gli immobili non esentati ex lege per l'anno 2019 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquote TASI 2020 %
Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;	0,24
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10
Altri fabbricati es. immobili merce (<i>escluse le categorie soggette all'aliquota IMU del 10,6</i>)	0,24

3. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo di base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille.
4. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico come indicato all'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 – modalità tecniche stabilite con Nota del MEF prot. n. 4033 del 28.02.2014;
5. DI PRECISARE che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità;
6. DI DARE ATTO che le presenti aliquote vengono approvate in maniera provvisoria con riserva di modificarle dopo l'approvazione della legge di bilancio 2020;
7. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risultanti nell'allegato documento;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Presenti n. 8 - astenuti n. = - votanti n. 8 - voti favorevoli n. 8 - voti contrari n. =;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

INOLTRE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATA l'urgenza che riveste il presente atto;

CON voti favorevoli n. 8 - contrari n. = - astenuti n. = - espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Comune di Mondavio

Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA N. 53 DEL 17-12-2019 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Mondavio, li 17-12-2019

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI
GENERALI ED ISTITUZIONALI
VOLPINI DOTT. ANDREA

Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Mondavio, li 17-12-2019

II RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI
GENERALI ED ISTITUZIONALI
VOLPINI DOTT. ANDREA

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
ZENOBÌ DOTT. MIRCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA VOLPINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Li, 10-01-2020

Prot. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA VOLPINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10-01-20 al 24-01-20 Reg. n. 68 del 10-01-20;
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-01-20 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- [S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Li 25-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA VOLPINI